

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 350 DEL 09/03/2018

Proposta Pdel n. 321 del 21/02/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASL DI CAGLIARI
(Dott. Paolo Tecleme)

OGGETTO: Contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza sanitaria in regime di ricovero/Day Service/Specialistica ambulatoriale per il triennio 2010/2012.

Domanda arbitrare della struttura sanitaria accreditata Nuova Casa di Cura S.r.l. Adesione cautelativa alla proposta di designazione del Presidente del Collegio arbitrare nella persona dell'Avv. Silvio Pinna proveniente dalla Nuova Casa di Cura S.r.l..

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Avv. Carlo Diana	
Il Responsabile del Procedimento	Avv. Carlo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI () NO (X)

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii

SI () NO (X)

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell'Azienda per la tutela della Salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, con la quale sono state individuate le funzionalità/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con deliberazione n. 22 del 06/02/2017;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- in data 15.12.2016 la Nuova Casa di Cura SRL ha notificato alla cessata ASL 8 Cagliari un'istanza di attivazione di procedura arbitrale e contestuale nomina di arbitro di parte fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto in oggetto nella quale sostiene che:

a) gestisce una struttura sanitaria accreditata col SSN ed in convenzione con la ASL 8;

b) la ASL 8 e la Nuova Casa di Cura hanno regolato i rapporti per l'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero, day service e specialistica ambulatoriale, per gli anni 2010, 2011 e 2012 con contratto sottoscritto il 16.12.2010, successivamente modificato e integrato con contratto del 02.03.2012;

c) tra le parti, durante l'esecuzione del contratto, sarebbe insorta una controversia a seguito della richiesta, da parte dell'Amministrazione alla Casa di Cura, di una nota di credito dell'importo di € 500.276,25=, relativa a prestazioni non remunerabili perché erogate oltre il volume massimo contrattualmente consentito;

d) la Nuova Casa di Cura ritenendo d'aver diritto alla remunerazione delle predette prestazioni con la domanda arbitrale in oggetto ha attivato la clausola compromissoria in arbitri, contemplata dall'art. 22 del contratto del 16.12.2010, nominando, quale proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Guido Chessa Miglior ed invitando contestualmente la ASL 8 a designare il proprio arbitro, pena l'intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale di Cagliari a norma dell'art. 810, commi 2 e segg. c.p.c.;

e) al fine di impedire che la Nuova Casa di Cura S.r.l. potesse sollecitare l'intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale di Cagliari a norma dell'art. 810, commi 2 e ss. c.p.c. e quindi ferme le contestazioni in fatto ed in diritto della domanda di attivazione della procedura arbitrale, con

deliberazione n. 321 del 22.05.2017 la ATS ha designato cautelativamente quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Costantino Murgia;

RITENUTO che la domanda di arbitrato, oltre ad essere del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni che l'ATS si riserva di evidenziare nelle sedi opportune, si appalesa ancor prima radicalmente inammissibile, essendo la controversia in questione non devolvibile agli arbitri stante la nullità della clausola compromissoria sopra richiamata ai sensi dell'art. 241, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, nel testo in vigore *ratione temporis* a seguito delle modifiche disposte dalla L. 6.11.2012, n. 190 (v. Determinazione ANAC del 10 dicembre 2015) in quanto è stata stipulata in assenza di preventiva motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la clausola compromissoria è dunque affetta da quella particolare gravissima nullità rilevabile d'ufficio dal Giudice in qualunque stato e grado del procedimento ed eccepibile ad istanza di parte nel procedimento arbitrale anche oltre il regime preclusivo di cui all'art. 817, comma 2, c.p.c., discendente dalla non arbitrabilità della controversia in assenza dei presupposti legittimanti la sottoscrizione della convenzione di arbitrato prescritti dal menzionato art. 241, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che, quand'anche per ipotesi si ritenesse il vizio di nullità che affligge la clausola compromissoria non rilevabile d'ufficio ed assoggettato al regime preclusivo sopra ricordato, il giudizio arbitrale non potrebbe comunque definirsi con un lodo di merito pena l'invalidità della pronuncia, fatto salvo unicamente l'onere della ATS di eccepire l'invalidità della convenzione d'arbitrato e la incompetenza degli arbitri ai sensi dell'art. 817, comma 2, c.p.c. e, quindi, *"nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri"*;

CONSIDERATO ancora che ai fini del perfezionamento della costituzione del Collegio Arbitrale con atto notificato il 27.6.2017 la Nuova Casa di Cura S.r.l. ha proposto all'ATS la nomina quale terzo arbitro con funzioni di Presidente di uno fra gli Avv.ti Umberto Cossu, Silvia Obino e Silvio Pinna;

TENUTO CONTO che ferma restando la rilevata nullità della clausola compromissoria la ATS ritiene opportuno procedere alla designazione cautelativa del Presidente del Collegio arbitrale a norma dell'art. 810 c.p.c. all'unico scopo:

- per un verso, di far valere l'eccezione di incompetenza in via meramente prudenziale nei modi e nei termini di cui all'art. 817 c.p.c. e far conseguentemente dichiarare dal Collegio Arbitrale, con lodo definitivo di rito, il proprio assoluto difetto di competenza, con conseguente condanna della Nuova Casa di Cura S.r.l. a rifondere all'ATS le spese di lite nonché di sostenere il pagamento di quelle di funzionamento del Collegio laddove gli arbitri ritengano di accettare il mandato;

- per altro verso, di impedire che la Nuova Casa di Cura S.r.l. possa sollecitare l'intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale di Cagliari a norma dell'art. 810, comma 2 e segg. c.p.c.;

CONSIDERATO che a tal fine l'Avv. Silvio Pinna, sulla base delle informazioni ricevute e del *curriculum vitae*, sia in possesso dei requisiti professionali necessari per ricoprire l'incarico proposto e che non versi in nessuna delle condizioni di incompatibilità ed incapacità prescritte dagli artt. 812 e 815 c.p.c.

RITENUTO pertanto di accettare, in via meramente prudenziale sulla base di quanto sopra argomentato, la designazione da parte della Nuova Casa di Cura S.r.l. dell'Avv. Silvio Pinna quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale

PROPONE

Per le motivazioni specificate in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di riservarsi di contestare nella sede opportuna la domanda di arbitrato poiché inammissibile ed integralmente infondata in fatto ed in diritto;
2. di eccepire ai sensi dell'art. 241, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 la nullità della clausola compromissoria inserita nei contratti sottoscritti con la Nuova Casa di Cura S.r.l. in difetto di preventiva motivata autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'Amministrazione;
3. di ritenere quindi non arbitrabile la controversia dedotta nella domanda di arbitrato per le ragioni esposte nel contesto motivazionale del presente provvedimento;
4. di aderire, in via del tutto prudenziale sulla base di tutto quanto sopra argomentato, alla designazione formulata dalla Nuova Casa di Cura S.r.l. dell'Avv. Silvio Pinna quale terzo arbitro del costituendo Collegio Arbitrale con funzioni di Presidente;
5. di dare atto che il compenso degli arbitri e le spese del procedimento arbitrale verranno stabilite, verificate e liquidate dopo l'eventuale accettazione degli arbitri e costituzione del Collegio nel rispetto delle norme del codice di procedura civile;
6. di dare mandato all'Avv. Carlo Diana, dirigente avvocato alle dipendenze dell'ATS, di notificare tramite Ufficiale Giudiziario la presente deliberazione alla Nuova Casa di Cura S.r.l. nella sua sede legale in Cagliari, Piazza Galilei, 15;
7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI

(Dott. Paolo Teclème)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Enrichens		Dott. Stefano Lorusso	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE ATS

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal ^{09/03/2018}____/____/____ al ^{24/03/2018}____/____/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. / Dott.ssa _____